



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Piazza Italia n. 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/648164 e-mail: tecnico@comune.montebello.vi.it
AREA TECNICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

prat. SUAP n. 0221599
prat. N. 2025/059
Montebelli Vic.no, 17/07/2025

MARCA BOLLO ASSOLTA
Cod. Id. n. 01200929264392
IN DATA 28/07/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE prat. n. 2025/059 (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la domanda in data 08/04/2025, prot. SUAP n. 0221599 presentata dal Sig. **RIBOLI MARCO** nato a TRIESTE il 15/01/1976 e residente a TRIESTE in Via dei Berlam n. 11/2 - Cod. Fisc. RBLMRC76A15L424A, in qualità di preposto alla gestione tecnica ex D.M. 247/97 della ditta **IDEALSERVICE SOC. COOP.** con sede a PASIAN DI PRATO (UD) in Via Basaldella n. 90 - P.I. 00223850306 con la quale è richiesto Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di **"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER DEMOLIZIONE CAPANNONE BLOCCO "C" E LOCALE SERVIZI, RICOSTRUZIONE TETTOIA APERTA E RISANAMENTO STRUTTURE PORTANTI SU CAPANNONE INDUSTRIALE IN VIA LUNGO CHIAMPO N. 113/A"** sull'immobile catastalmente censito al Foglio 3, mappale n. 1538 di Via Lungo Chiampo n. 113/A;

Visto il progetto dei lavori, allegato alla domanda stessa, a firma del geom. Muraro Antonio di Brendola (VI);

Visto il D.P.R. 06/06/01 n. 380, la L. 127/97 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il richiedente ha comprovato e dichiarato di avere titolo per l'ottenimento del Permesso di Costruire in parola;

Visto il parere del Tecnico Istruttore espresso in data 05/06/2025;

Preso atto delle integrazioni documentali SUPRO n. 295757 del 09/05/2025, n. 379907 e n. 379975 del 12/06/2025 e della documentazione tecnica in esse contenuta;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Determina Provinciale n. 799 del 02/07/2025;

Visto l'art. 12 comma 1° del D.P.R. 06/06/01 n. 380;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed il Vigente Regolamento Edilizio comunale;

Accertata la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

Viste le leggi n. 1150/1492, n. 765/1967, n. 10/1977, n. 94/1982, n. 47/1985, nonché le Leggi Regionali n. 61/1985, n. 11/1985, n. 24/1985, nonché la legge comunale e provinciale, T.U. 03/03/1984 n. 383;

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 24/12/2024 di nomina dell'Istruttore Direttivo Arch. Katiuscia Tecchio quale Responsabile dell'Area Tecnica;

P E R M E T T E

Al sopra generalizzato richiedente Sig. **RIBOLI MARCO**, in qualità di preposto alla gestione tecnica ex D.M. 247/97 della ditta **IDEALSERVICE SOC. COOP.** l'esecuzione, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi sempre e comunque i diritti di terzi pubblici o privati, delle opere di **"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER DEMOLIZIONE CAPANNONE BLOCCO "C" E LOCALE SERVIZI, RICOSTRUZIONE TETTOIA APERTA E RISANAMENTO STRUTTURE PORTANTI SU CAPANNONE INDUSTRIALE IN VIA LUNGO CHIAMPO N. 113/A"** in conformità al menzionato progetto che, unitamente a n. 4 elaborati grafici progettuali, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il contributo relativo al permesso di costruire è a titolo gratuito in quanto non vengono modificati i parametri per la determinazione degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia originaria per opere di demo-ricostruzione senza aumento di superficie coperta ex L.R. Veneto n. 61/1985 e s.m.i.

PRESCRIZIONI GENERALI:

È altresì fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della presente concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi, alle quali saranno richieste forniture per l'esecuzione dei lavori.

Il titolare della presente autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali e regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nel presente atto. Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate ai sensi dell'art. n. 6 Legge 47/1985 e s.m.i..

Qualora non fosse presentata la relativa progettazione in merito alla L. 46/90 e al DPR n. 447/91 e s.m.i., si intende assodato che gli impianti in oggetto, non siano soggetti alla presentazione, come previsto dalla normativa sopracitata.

Dell'inizio e della fine dei lavori dovrà essere data comunicazione all'U.T.C. mediante SUAP a disposizione dell'ufficio tecnico comunale stesso.

I lavori dovranno essere iniziati entro dodici mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione ed ultimati entro 3 anni dalla data di inizio degli stessi, con richiesta del certificato di agibilità **entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.**

L'inosservanza dei termini comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza del permesso di costruire, al pari dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la stessa risulti in contrasto, salvo che i lavori siano iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dall'inizio.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, unitamente alla richiesta del certificato di agibilità. In caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, dovrà essere richiesta un nuovo permesso di costruire o una D.I.A. per la parte non ultimata.

Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere idoneamente chiuso e segnalato lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.

Il fabbricato e le opere dovranno rispettare le distanze dalle strade, dai confini e dagli altri fabbricati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e/o adottata.

Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione comunale. Gli spazi e le aree così occupati devono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente.

L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti nuove opere, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori.

È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Dovranno essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.

Dovranno essere osservate le norme riportate dalla legge 30 aprile 1976, n. 373 e s.m.i.

Le aree e gli spazi pubblici (strade, marciapiedi, ecc.) che verranno utilizzati durante il corso dei lavori ad uso sosta per carico e scarico materiale d'opera dovranno essere mantenuti allo stato originario. Con il ritiro della presente il titolare del permesso di costruire si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di danneggiamenti al patrimonio comunale.

Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche alla luce della legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'intervento venga ad interessare eventuali impianti tecnologici di servizio esistenti dovranno essere preventivamente ottenuti eventuali nulla osta degli Enti preposti e le opere necessarie saranno a spese della richiedente o eventuali successivi intestatari del presente permesso di costruire.

Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere esposto, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 7° D.P.R. 380/01, per tutta la durata dei lavori, un cartello con le indicazioni dell'opera in corso, gli estremi del presente permesso di costruire e dei nominativi degli intestatari del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in CA, dell'impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

a) Denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica, all'Ufficio Tecnico Comunale, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 05/11/1971, n. 1086 e s.m.i.).

- b) Eventuale deposito agli atti del Comune del progetto di impianto ed isolamento termico (Legge 10/91 e s.m.i.) conservandone in cantiere una copia vistata.
- c) Dovrà essere prodotto quanto richiesto dalla L. 447/95 e s.m.i. e comunque dovranno essere adottati tutti quei criteri atti a ridurre l'esposizione umana al rumore, entro i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne;
- d) Denuncia scritta del nominativo del direttore dei lavori, dell'esecutore delle opere e della data di inizio delle stesse, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per eventuale sostituzione delle figure sopradette.
- e) Deposito agli atti del comune del progetto degli impianti tecnologici in conformità alle disposizioni della L. 46/90 e s.m.i..

La presente autorizzazione è volturabile ai successori od aventi causa.

Ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono ritenuti responsabili per eventuali errori commessi nella redazione del presente atto, il progettista, il direttore dei lavori, i concessionari, in seguito a dichiarazioni/rappresentazioni grafiche false, imprecise o incomplete, contenute nella domanda relativa al presente Permesso di Costruire, negli allegati ed in tutti gli elaborati progettuali.

Nei locali destinati ad autorimesse devono essere rispettate le prescrizioni di cui al DM Interno 1 febbraio 1986 e s.m.i. – sicurezza antincendio.

Tutti i parapetti dovranno avere un'altezza minima di 1,00 m non essere attraversabili da una sfera avente diametro di 10 cm, eventuali parapetti costruiti in vetro dovranno avere caratteristiche di antisfondamento ed antinfortunio certificata.

Dovrà essere rispettato quanto disposto dalla legge 13/89 e s.m.i in merito al superamento delle barriere architettoniche.

Dovranno comunque essere rispettate la normativa di zona e relative prescrizioni.

Produrre come documento integrativo una dichiarazione da cui risulti che il rispetto del parametro di 1/8 di superficie finestrata, ottenuto con finestre prospicienti ad un porticato e sulle altre pareti del vano, consenta altresì il raggiungimento del 2% di illuminazione diurna media.

I bagni/wc dovranno essere separati dai vani definiti cucina e/o soggiorno, o vani assimilabili, da un locale delimitato in tutti i suoi lati ed in continuità fino al soffitto, accessibile solo tramite porta.

I wc ciechi non provvisti di aerazione diretta, dovranno essere dotati di sistema di aerazione forzata che preveda un ricambio d'aria con l'esterno di 15 volumi/h certificati.

In caso di demolizione o bonifica di materiali contenenti amianto, quali ricoprimenti a spruzzo, rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie, cartoni, prodotti in cemento – amianto, tipo eternit, amianto in matrice resinoide (mattonelle e pavimenti vinilici, prodotti bituminosi), è necessario presentare il piano di lavoro da depositarsi presso il preposto organo di vigilanza (ULSS), in ottemperanza dell'art. n. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. territorialmente competente.

Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danni agli impianti dei servizi pubblici, e, in presenza di tali impianti si dovrà dare immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale.

In concomitanza con l'intervento edilizio si dovrà provvedere all'adeguamento della rete fognaria interna al lotto con idonei pozzetti di allacciamento, come da regolamento fognatura vigente.

Il rilascio di agibilità è subordinato all'acquisizione, agli atti comunali, di CERTIFICATO DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEGLI IMPIANTISTI, ciascuno per le proprie competenze, attestante la corrispondenza dell'opera eseguita alle norme vigenti all'atto della comunicazione di fine dei lavori, relative alle opere murarie ed agli impianti tecnologici, in premessa indicati, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SCARICHI, ACCATASTAMENTO ed ogni altra documentazione di rito.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Montebello Vicentino, li 17/07/2025

Il Responsabile del Servizio

Arch. Katiuscia Tecchio

Documento firmato digitalmente

(ex. artt. 20-21-24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)